

Metto ora a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Giulio Alessio, accettato dal Governo e dalla Commissione e così concepito:

« La Camera confida che, qualora occorressero nuove entrate per far fronte ad aumenti di spese militari, il Governo del Re vi provvederà con aumenti d'imposte che cadano sulle classi più agiate; e passa all'ordine del giorno ».

(È approvato).

Procediamo ora all'esame degli articoli.

Art. 1.

« La ferma degli iscritti di leva già rivedibili per una o per due leve, arruolati in prima categoria, è di due anni.

« Nella designazione delle reclute da lasciare eventualmente in licenza straordinaria in applicazione dell'articolo 119 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, si darà la preferenza anzitutto a quelle che furono rivedibili per due leve e poi a quelle che furono rivedibili per una leva ».

(È approvato).

Gli onorevoli Canepa, Calda, Montemartini, Ivano e Bonomi, Bissolati, Quaglino, Sciorati, Giacomo Ferri, Campanozzi, Pescetti avevano proposto questo articolo 1-bis:

« È soppresso il volontariato d'un anno ». Però l'onorevole Canepa ha già dichiarato di ritirarlo.

Art. 2.

« Il limite di statura per l'idoneità al servizio militare nel Regio esercito è di un metro e cinquantaquattro centimetri.

« Il limite di statura per la riforma è di un metro e cinquantatre centimetri.

« Gli iscritti che abbiano o superino la statura di un metro e cinquantatre centimetri, e non raggiungano quella di un metro e cinquantaquattro sono mandati rivedibili; trascorso però il periodo della rivedibilità senza che abbiano raggiunto tale misura, sono riformati ».

(È approvato).

Art. 3.

« I militari ascritti alla seconda categoria possono, per la loro istruzione, essere chiamati alle armi una o più volte, ma per

un tempo non superiore, in complesso, a dodici mesi ».

L'onorevole ministro ha dichiarato di accettare la soppressione di questo articolo, che è stata proposta dall'onorevole Pistoja e dall'onorevole Di Saluzzo.

A questo articolo l'onorevole Baslini aveva proposto il seguente emendamento:

« *Sostituire:* I militari ascritti alla seconda categoria possono venir chiamati alle armi, per la loro istruzione, in periodi di tempo successivi non superiori complessivamente a dodici mesi.

« La loro permanenza alle armi non potrà però durare, per la prima chiamata, più di sei mesi e, per ciascuna delle chiamate successive, più di un mese ».

Vi insiste ancora l'onorevole Baslini?

BASLINI. L'onorevole ministro aveva dichiarato ieri che, accettando il mio emendamento, egli già aveva sostanzialmente rinunciato all'articolo 3. Oggi egli dichiara che vi rinuncia formalmente. Ed io sono ben lieto di questo risultato, che ho ottenuto, in quanto che il mio emendamento tendeva appunto a sminuire la portata dell'articolo stesso. Soddisfatto, rinuncio all'emendamento, per effetto del quale ho potuto raggiungere lo scopo di non vedere aumentata la permanenza alle armi della seconda categoria. Il che è quanto mi ero proposto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sciorati, Montemartini ed Agnini proponevano, invece, di aggiungere a questo articolo:

« Alle famiglie degli ascritti alla seconda categoria chiamati alle armi per la loro istruzione sarà nel bilancio dello Stato corrisposta l'indennità giornaliera di lire una durante la chiamata ».

Mantengono questa proposta?

SCIORATI. La ritiriamo.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Mango aveva presentato un emendamento a questo articolo, e cioè:

« *Aggiungere:* Sono eccettuati dall'anzidetta disposizione i ritardatari a causa di studi, appartenenti alle leve precedenti a quella dei nati nel 1893 ».

Vi insiste?

MANGO. Essendo stata accettata la soppressione dell'articolo 3, non ha più ragione di essere la mia subordinata, racchiusa nell'aggiunta da me proposta, epperò la ritiro.